

RACCOMANDAZIONI

per la redazione di **SCRITTURA PRIVATA/ACCORDO/CONTRATTO** tra **PROVIDER** e **PARTNER ACCREDITATO** nell'ipotesi di stipulazione di un **CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE** tra **PROVIDER, PARTNER ACCREDITATO** e **SPONSOR**.

Ai fini della redazione della Scrittura Privata/Accordo/Contratto tra i soggetti sopra richiamati, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua raccomanda:

A) di indicare nella Scrittura Privata/Accordo/Contratto in oggetto, ai fini di una maggiore trasparenza nei rapporti reciproci, la dichiarazione con cui le Parti affermano di essere a conoscenza di tutto quanto disposto e regolato, in merito ai crediti ECM dei professionisti della Sanità, dall'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009, dal "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l'accreditamento" (di seguito per brevità "Regolamento"), approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010, e da tutta la normativa applicabile in materia di Eduzione Continua in Medicina;

B) in particolare, di riportare un riferimento esplicito alle disposizioni dell'Accordo e del Regolamento richiamati, inerenti il Conflitto di Interessi, le Sponsorizzazioni e la Pubblicità, salvo che non si voglia riprodurre integralmente il relativo testo;

C) di esplicitare, sempre ai fini di una maggiore trasparenza, qual è la natura giuridica del rapporto scaturito dalla Scrittura Privata/Accordo/Contratto in oggetto (lavoro autonomo, lavoro subordinato, società, agenzia, rappresentanza, ecc.);

D) di indicare analiticamente tutti i Servizi che devono essere svolti dal Partner, il quale avrà l'obbligo di consegnare al Provider entro un termine (indicativamente: 15-30 giorni) tutta la documentazione concernente i Servizi predetti. Il Provider, dal canto suo, sarà tenuto a conservare tutta la suddetta documentazione per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni e a trasmetterla alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad ogni altra autorità competente in materia di Eduzione Continua in Medicina, previa richiesta, al fine di consentire gli opportuni controlli;

E) di evidenziare che il Partner potrà avvalersi, nell'esecuzione della Scrittura Privata/Accordo/Contratto in oggetto, anche di altri soggetti ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione dei Servizi, informandone preventivamente il Provider e comunque con il consenso di quest'ultimo. Occorre inoltre che il Partner sia consapevole che, per gli adempimenti ECM, soggetti responsabili a norma di "Regolamento" e della Normativa ECM sono tanto il Provider quanto il Partner, ciascuno per la parte di sua competenza. In questo contesto il Partner dovrà assumere la piena ed esclusiva responsabilità, per quanto concerne i rapporti interni con il Provider stesso, dell'operato di tali soggetti, nonché di quello dei propri collaboratori, fornitori,

consulenti di fiducia e di ogni altro soggetto che a qualunque titolo venga impiegato nell'esecuzione dei Servizi inerenti l'attività di formazione continua in medicina;

F) di esplicitare che il corso formativo/evento:

- è finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e competenze relative alle attività e alle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari;
- dovrà rispettare i criteri uniformi indicati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, sulla base del tempo, della tipologia formativa e delle caratteristiche del programma per ottenere dal Provider i crediti ECM;
- dovrà garantire che l'informazione e l'attività educativa sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti od indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti basata quindi, sotto il profilo scientifico, sulle evidenze delle prove di efficacia ed in ogni altro campo sostenuta dalle più moderne conoscenze derivate da fonti autorevoli e terze. A tali fini, il Partner dovrà dichiarare di conoscere e di impegnarsi a rispettare con il più assoluto rigore quanto stabilito, in relazione alla eventuale pubblicità ed agli eventuali sponsor del corso, dall'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e dal "Regolamento";
- dovrà garantire che la formazione ECM sia esente da influenze di chi ha interessi commerciali nel settore della Sanità e dovrà essere, pertanto, assicurata l'assoluta trasparenza di ruoli e di finalità di qualsivoglia partecipante all'organizzazione del corso ad es. personale docente ecc.. A tali fini, il Partner dovrà dichiarare di conoscere e di impegnarsi a rispettare con il più assoluto rigore quanto stabilito, in relazione alla sussistenza di eventuali conflitti di interessi, dall'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e dal "Regolamento";

G) di regolamentare esplicitamente i rapporti tra Partner e Provider affinché siano consegnati ai partecipanti il Questionario di Apprendimento e la Scheda di Valutazione dell'evento, così come previsto dal Regolamento;

H) di indicare espressamente anche gli adempimenti cui sono tenuti il Partner ed il Provider una volta concluso l'evento formativo: in particolare occorre indicare chi tra il Partner ed il Provider dovrà processare le Schede di Valutazione dell'evento ed i Questionari di Apprendimento compilati dai partecipanti, elaborando i dati delle risposte. Qualora le Parti decidano di affidare tale adempimento al Partner, le Schede di Valutazione ed i Questionari di ogni evento dovranno essere consegnati al Provider entro un termine (indicativamente: 15-30 giorni) dalla conclusione dell'Evento, e quest'ultimo dovrà impegnarsi a conservarli per almeno 5 anni;

I) con riferimento alla regolamentazione della responsabilità delle Parti, di evidenziare in modo esplicito che nei confronti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua resta ferma la responsabilità tanto del Provider quanto del Partner, ciascuno per la parte di sua competenza. Ciò dovrà essere indicato anche nel caso in cui il Partner, a seguito di una sua violazione delle linee guida disposte dall'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e dal "Regolamento", accertata dagli organi di controllo del Provider, si dichiari garante, nell'ambito dei

rapporti interni, nei confronti del Provider e si impegni a manlevare quest'ultimo da qualsivoglia conseguenza dannosa di qualunque genere che il Provider dovesse subire;

J) alle Parti di indicare che, con la sottoscrizione della Scrittura Privata/Accordo/Contratto in oggetto, si impegnano a mantenere riservate e a non divulgare e/o utilizzare informazioni o notizie di natura confidenziale, delle quali siano venute a conoscenza in ragione ed esecuzione della/o stessa/o.